



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

**Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia**  
**UFFT**  
Settore Diritto

---

# **Revisione parziale dell'ordinanza sulla ricerca (nuovo: O-LPRI)**

## **Risultati dell'indagine conoscitiva**

Agosto 2010

---



## Indice

Abbreviazioni .....	3
Sintesi .....	4
1. Compendio .....	4
2. Partecipazione all'indagine conoscitiva .....	5
3. Riassunto dei risultati .....	5
3.1 <i>Compendio</i> .....	5
3.2 <i>Osservazioni su singole disposizioni</i> .....	6
4. Altre proposte .....	15



## Abbreviazioni

### Cantone

AG	Cantone di Argovia
AR	Cantone di Appenzello Esterno
AI	Cantone di Appenzello Interno
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone di Basilea Città
BE	Cantone di Berna
FR	Cantone di Friburgo
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GR	Cantone dei Grigioni
JU	Cantone del Giura
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
SH	Cantone di Sciaffusa
SZ	Cantone di Svitto
SO	Cantone di Soletta
SG	Cantone di San Gallo
TI	Cantone Ticino
TG	Cantone di Turgovia
UR	Cantone di Uri
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone del Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo

### Altri partecipanti

cohep	Conferenza svizzera delle rettrici e dei rettori delle alte scuole pedagogiche
CRUS	Conferenza dei Rettori delle Università Svizzere
CSEM	Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
economiesuisse	economiesuisse / Federazione delle imprese svizzere
CDPE	Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFSUP	Commissione federale delle scuole universitarie professionali
ETH-Rat	Consiglio dei politecnici federali
FER	Fédération des Enterprises Romandes
FH Schweiz	Associazione dei diplomati delle SUP
KFH	Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Professionali Svizzere
SATW	Accademia svizzera delle scienze tecniche
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
USS	Unione sindacale svizzera
SGV	Unione svizzera delle arti e mestieri
SWISSMEM	Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
FNS	Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica



CUS	Conferenza universitaria svizzera
swiTT	Schweizerische Vereinigung der Fachleute für Technologietransfer
CSST	Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia

#### **Altre abbreviazioni**

SUP	Scuola universitaria professionale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
VIV	Ordinanza sulla consultazione del 17 agosto 2005, RS 172.061.1
TST	Trasferimento di sapere e tecnologie
Uni Bern	Università di Berna

## **Sintesi**

Con la revisione parziale della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (legge sulla ricerca<sup>1</sup>, LR, nuovo: LPRI), approvata il 25 settembre 2009 dal Parlamento federale, viene creata dalla Confederazione una regolamentazione moderna della promozione dell'innovazione e, in particolare, dei compiti della Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI). Nel presente progetto per la revisione parziale dell'ordinanza sulla ricerca (nuovo: O-LPRI<sup>2</sup>) vengono elaborate le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale relative alle nuove disposizioni della LPRI. Il 17 marzo 2010 il Dipartimento federale dell'economia ha avviato un'indagine conoscitiva sul progetto di revisione parziale. All'indagine conoscitiva, conclusasi a fine maggio 2010, hanno partecipato i Cantoni, gli organi della ricerca e le organizzazioni del mondo del lavoro. L'indagine. Complessivamente sono pervenuti 49 pareri.

In generale, la revisione è stata accolta positivamente. Alcune disposizioni sono state accolte in modo diverso dai vari partecipanti. In particolare, sono state le disposizioni concernenti la proprietà intellettuale e le disposizioni sull'overhead (costi indiretti) a sollevare critiche da parte di alcuni Cantoni e degli organi della ricerca. In parte, anche le organizzazioni del mondo del lavoro hanno mosso critiche nei confronti dell'overhead. Alcuni organi di ricerca e organizzazioni del mondo del lavoro esprimono dubbi riguardo alla ripartizione delle competenze fra l'UFFT e la CTI e all'indipendenza della CTI per quanto concerne i compiti ministeriali. Da ultimo, ha sollevato critiche anche il grado di approfondimento delle disposizioni, ritenuto troppo elevato.

## **1. Compendio**

Il 17 marzo 2010 il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha avviato un'indagine conoscitiva sul progetto di revisione parziale dell'ordinanza sulla ricerca (nuovo: O-LPRI) e incaricato l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) dello svolgimento.

La documentazione per l'indagine conoscitiva è stata consegnata ai Cantoni, agli organi della ricerca e a numerose organizzazioni del mondo del lavoro. L'avvio dell'indagine conoscitiva è stato reso noto sul sito Internet dell'Amministrazione federale e l'indagine stessa si è conclusa il 31 maggio 2010.

---

<sup>1</sup> RS 420.1

<sup>2</sup> RS 420.11



## 2. Partecipazione all'indagine conoscitiva

All'indagine conoscitiva hanno partecipato i Cantoni, gli istituti di ricerca e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Complessivamente sono pervenuti 49 pareri. Delle parti invitate a partecipare all'indagine conoscitiva hanno risposto tutti i Cantoni, economiesuisse, USS, SWISSMEM, FNS, CRUS, ETH-Rat, KFH, CFSUP, FH Schweiz, CSST, SATW, swiTT, CDPE, cohep, USAM, Unione delle città svizzere e Unione svizzera degli imprenditori. Hanno espresso il loro parere anche il CENTRE PATRONAL, il CSEM, L'Università di Berna, FER e SECA.

Quattro degli interpellati non hanno fornito una propria presa di posizione<sup>3</sup>.

Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore (art. 20 cpv. 1 OCo)<sup>4</sup>.

## 3. Riassunto dei risultati

### 3.1 Compendio

In linea di massima il progetto di revisione è valutato favorevolmente. Sei pareri sono del tutto positivi<sup>5</sup>, gli altri propongono invece modifiche puntuali. In concreto, si può affermare che le disposizioni proposte nell'ambito della revisione parziale hanno prodotto reazioni molto diverse.

A sollevare critiche sono state in particolare le disposizioni sulla proprietà intellettuale<sup>6</sup> e sull'overhead. Alcuni partecipanti rilevano che il disciplinamento previsto per l'overhead, fino al momento della valutazione della prassi, porta ad un trattamento impari dei diversi tipi di scuola universitaria e rappresenta un problema finanziario per il CSEM<sup>7</sup>.

Anche la divisione delle competenze fra l'UFFT e la CTI e l'indipendenza della CTI per quanto concerne i compiti ministeriali, l'elaborazione delle basi per la promozione dell'innovazione<sup>8</sup>, la valutazione dell'attività di promozione e l'ambito internazionale sono stati messi in discussione. In tale contesto viene suggerita da più parti un'equiparazione della CTI al FNS<sup>9</sup>. CFSUP ritiene problematica la nuova forma organizzativa della CTI, posizione condivisa anche da ETH-Rat, economiesuisse e USS.

---

<sup>3</sup> Appenzello Interno, CDPE, Unione delle città svizzere e Unione svizzera degli imprenditori. La CDPE rimanda alla presa di posizione della KFH e della cohep. L'Unione svizzera degli imprenditori rimanda al parere di economiesuisse.

<sup>4</sup> Ordinanza sulla consultazione, RS 172.061.1

<sup>5</sup> NW, GL, SH, ZG, JU und SATW

<sup>6</sup> BE, ZH, GE, KFH, SZ, VD, VS, SNF, ETH-Rat, CRUS, SUK, swiTT, Uni Bern, CENTRE PATRONAL

<sup>7</sup> BE, ZH, FR, BL, NE, OW, GR, SNF, KFH, CUS, Uni Bern, swiTT, CRUS, SWISSMEM, economiesuisse, CSEM

<sup>8</sup> ZH, GE, CRUS, KFH, ETH-Rat, CFSUP, CSST, swiTT, Università di Berna, USAM, SWISSMEM, economiesuisse e l'Unione sindacale svizzera.

<sup>9</sup> ZH, FNS, ETH-Rat, CFSUP, USS, economiesuisse



Anche le disposizioni sulla promozione del trasferimento di sapere e tecnologie (TST) sono controverse. Mentre diversi partecipanti all'indagine conoscitiva auspicano un ampliamento delle attività da sostenere nell'ambito delle reti di contatto e il coinvolgimento di più organizzazioni<sup>10</sup>, altri propendono invece per un finanziamento iniziale o un sostegno sussidiario alla promozione dei progetti<sup>11</sup>.

Alcuni partecipanti considerano le disposizioni troppo dettagliate e ritengono che una parte di esse dovrebbe essere disciplinata in un regolamento a sé stante<sup>12</sup>. FNS ritiene che un simile provvedimento vada adottato al più tardi al momento della revisione totale della LPRI<sup>13</sup>.

Da molte parti nascono critiche anche sul concetto di «innovazione», ritenuto troppo restrittivo se usato solo in un contesto aziendale e commerciale<sup>14</sup>.

### **3.2 Osservazioni su singole disposizioni**

#### **Articoli da 4 a 8l**

ZH, cohep, SWISSMEM e SECA richiedono modifiche che tuttavia non si riferiscono alla revisione parziale della LPRI (cfr. numero 4).

#### **Art. 10 Contributi e altri provvedimenti**

##### **cpv. 7:**

cohep propone di menzionare esplicitamente le Alte scuole pedagogiche.

##### *Lett. d:*

SWISSMEM chiede se sia davvero necessaria la possibilità di sostenere la valorizzazione del sapere alla luce dei contributi che la CTI versa ai fini della valorizzazione del sapere nell'ambito del partenariato scienza-economia.

##### *Lett. e:*

NE ritiene che la disposizione debba essere precisata.

#### **Art. 10f Principi**

##### **Cpv. 4:**

SWISSMEM richiede lo stralcio della disposizione sulla rinuncia alla reciprocità.

#### **Art. 10g Leading House**

---

<sup>10</sup> ZH, TG, GE, VS, KFH, Università di Berna, swiTT

<sup>11</sup> ZH, SWISSMEM

<sup>12</sup> TI, FNS, ETH-Rat, KFH, CRUS, CFSUP, CSST, USAM, economiesuisse, SWISSMEM, USS

<sup>13</sup> FNS propone un atto legislativo a parte per le disposizioni concernenti l'attività di promozione della CTI. Come soluzione transitoria deve essere presa in considerazione un'ordinanza dipartimentale.

<sup>14</sup> ZH, GE, TG, FR, LU, VD, KFH, cohep



cohep richiede di essere inserita nel testo.

#### **Art. 10k Messa a concorso e valutazione scientifica dei progetti di cooperazione**

VS propone un'aggiunta al capoverso 2 che imponga di verificare, oltre all'impatto dei progetti sul mercato, anche le possibilità di applicazione.

#### **10m (nuovo) Basi per la promozione dell'innovazione**

ZH, VD, CRUS, SNF, KFH, Uni Bern e swiTT chiedono che, ai fini di un coordinamento generale, vengano coinvolti anche altri partner in sede di elaborazione delle basi, quali ad esempio le scuole universitarie. ZH e CRUS richiedono inoltre che la CTI collabori attivamente ai lavori.

SECA propone un'aggiunta che preveda il coinvolgimento dell'economia e delle scuole universitarie e un buon legame con la pratica.

Anche GE appoggia una buona presenza della CTI nell'elaborazione delle basi legali. Nell'interesse di un utilizzo parsimonioso delle risorse, GE auspica un coordinamento con i Cantoni e con le regioni e la formulazione di condizioni quadro per la promozione dell'innovazione.

FR deplora che la politica d'innovazione della Confederazione sia limitata ai provvedimenti della CTI, che gli attori di tale innovazione non siano menzionati da nessuna parte e che il coordinamento con la SER non sia stato tematizzato.

USAM e SWISSMEM richiedono che la definizione delle basi per la promozione dell'innovazione sia di competenza della CTI.

KFH, ETH-Rat, CFSUP, economiesuisse e USS Svizzera fanno notare che l'elaborazione delle basi è da affidare alla CTI. L'UFFT si occupa di definire le basi e di sottoporle all'attenzione del Consiglio federale. Inoltre, secondo CFSUP, la CTI dovrebbe coordinare il proprio operato con FNS.

#### **Art. 10n (nuovo) Valutazione dell'attività di promozione e rapporto d'attività della CTI**

CFSUP e economiesuisse sottolineano che la valutazione dell'attività di promozione della CTI debba avvenire a cura della stessa CTI. Nel quadro della LPRI non è da escludere che la CTI riferisca direttamente al Consiglio federale.

Secondo CRUS, l'UFFT dovrebbe verificare l'adempimento del mandato, ma non occuparsi della valutazione, che dovrebbe competere invece a un ente esterno.

CSST ritiene che la valutazione non debba avvenire a cura dell'UFFT, bensì di un istituto indipendente. Il controlling deve invece essere svolto dalla stessa CTI.

Secondo USAM la valutazione deve essere svolta dalla CTI e non dall'UFFT.

#### **Cpv. 1:**

FR richiede di integrare la frase come segue: «...nel quadro della CTI»; in tal modo risulta esplicito che si tratta della valutazione nell'ambito dell'attività di promozione della CTI.

ETH-Rat rileva che la valutazione debba essere svolta secondo il modello applicato usualmente nel settore della ricerca.



GE ritiene che gli uffici competenti debbano occuparsi non soltanto della valutazione, ma anche dello svolgimento di un'analisi dei vantaggi competitivi rispetto all'estero e di benchmarking delle condizioni quadro. Inoltre, il rapporto deve avvenire con frequenza annuale.

**Cpv. 2:**

SWISSMEM ritiene che si possa rinunciare alla funzione di controllo prevista per l'UFFT nel settore della valutazione. La CTI deve rendere conto al Consiglio federale.

NE richiede di prevedere una convenzione sulle prestazioni fra UFFT e CTI.

FER richiede di sostituire «contolling» con «contrôle».

**Cpv. 3:**

*Lett. a:*

ETH-Rat richiede una semplificazione dell'attività di rapporto e lo stralcio della richiesta per il rapporto d'attività della CTI.

*Lett. b:*

ETH-Rat richiede lo stralcio anche del presente requisito.

ZH richiede l'integrazione del testo come segue: «...e quali i vantaggi sociali e culturali...».

**Art. 10o (nuovo) Contributi CTI a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo**

cohep richiede che i contributi della CTI interessino anche i settori società e cultura.

ETH-Rat ritiene la disposizione troppo restrittiva.

VS propone di considerare anche il settore sociale.

**Cpv. 1:**

economiesuisse ritiene il capoverso troppo dettagliato e richiede un margine d'azione maggiore per la CTI.

*Lett. a:*

KFH richiede lo stralcio della lettera a poiché tale disposizione segnala un atteggiamento contrario all'innovazione.

Quale premessa alternativa, VD propone «l'efficacité» dei partner attuatori.

*Lett. c:*

GE ritiene che non debbano essere presi in considerazione solamente i progetti di innovazione tecnologica che hanno mercato, bensì anche progetti nel settore sociale.

ZH richiede l'integrazione del testo come segue: «...e i vantaggi sociali e culturali...».

KFH richiede lo stralcio della lettera c poiché tale condizione segnala un atteggiamento contrario all'innovazione.

SWISSMEM richiede lo stralcio di tale premessa poiché non sarebbe possibile verificarla in modo certo.

Secondo TG la formulazione «sul mercato» sarebbe troppo restrittiva.



## **Art. 10p (nuovo) Scuole universitarie aventi diritto ai contributi e centri di ricerca che non perseguono scopi commerciali**

BS osserva che le istituzioni che svolgono ricerca, in particolare gli ospedali, devono assolutamente essere accolte nella cerchia delle istituzioni da sovvenzionare, includendo anche l'overhead.

### **Cpv. 1:**

UR richiede la seguente aggiunta: «e. altri istituti universitari privati o pubblici accreditati dalla Conferenza universitaria svizzera».

VD sostiene che devono essere riportate anche le Alte scuole pedagogiche riconosciute dal diritto intercantonale.

### **Cpv. 2:**

Secondo SWISSMEM e economiesuisse si deve garantire che centri di ricerca di importanza nazionale come CSEM o inspire continuino a beneficiare senza restrizioni del diritto ai contributi.

BE propone lo stralcio del capoverso poiché allargare la cerchia degli aventi diritto va contro l'obiettivo originario della promozione dell'innovazione e, in particolare, del miglioramento della collaborazione fra scuole universitarie ed economia.

TG chiede di integrare la frase con la seguente espressione: «a carattere non commerciale».

lettera d:

TG segnala che la disposizione è troppo restrittiva e propone di integrarla come segue: «con scuole universitarie riconosciute».

KFH propone lo stralcio della lettera d poiché l'essenziale è detto alla lettera c.

## **Art. 10q (nuovo) Partecipazione dei partner attuatori**

VS sostiene che il concetto di partner attuatori sia da precisare.

### **Cpv. 1:**

CFSUP propone lo stralcio della disposizione.

SG osserva che l'espressione «in contanti» deve comprendere anche prestazioni in natura.

*Lett. a:*

ZH sostiene che il versamento in contanti delle imprese deve ammontare al 20 per cento anziché al 10 per cento per permettere un utilizzo più efficiente dei mezzi finanziari a disposizione.

Secondo SWISSMEM ed economiesuisse la disposizione è da stralciare.

FR si interroga sul modo in cui la CTI possa definire le «capacità economiche del partner» e se la possibilità di fissare una quota inferiore possa applicarsi a tutti i partner.

*Lett. b:*

FR chiede lo stralcio della lettera b.

### **Cpv. 2:**

cohep rileva che a fronte della partecipazione richiesta del 50 per cento molti progetti del settore della ricerca nel campo della formazione sarebbero esclusi a priori.



*Lett. a:*

Secondo CFSUP, economiesuisse e USS quest'eccezione può rivelarsi rischiosa e va stralciata. Tutt'al più, secondo CFSUP e Unione sindacale svizzera la disposizione deve essere modificata di modo da comprendere i piccoli comuni con pochi mezzi finanziari che desiderano avviare progetti in campo sociale oppure le neoimprese e le piccole imprese.

*Lett. b:*

FR s'interroga sull'applicabilità della disposizione.

### **Art. 10r (nuovo) Progetti senza partner attuatori**

**Cpv. 1:**

ZH richiede l'integrazione di entrambe le frasi come segue: «...sociale e culturale...».

**Cpv. 2:**

KFH rileva che l'elencazione esplicita esclude altri ambiti della ricerca come ad esempio il lavoro sociale.

CSST fa notare che i contributi dovrebbero essere assegnati solamente dopo una verifica delle domande per progetti che rispettano gli standard scientifici usuali. Non sarebbe dunque chiara la ragione per cui vengono citati esplicitamente rapporti su studi clinici e preclinici.

**Cpv. 3:**

ETH-Rat richiede lo stralcio del capoverso.

### **Art. 10s (nuovo) Calcolo dei contributi a favore di progetti di ricerca applicata e sviluppo**

**Cpv. 4:**

SG richiede che i contributi CTI coprano eccezionalmente anche i costi di cui al capoverso 2 lettera c.

**Cpv. 6:**

KFH, FNS, BE, ZH, Uni Bern, CSST e swiTT sostengono che accordare l'overhead solamente alle scuole universitarie professionali corrisponda ad una disparità di trattamento nei confronti delle scuole universitarie.

ETH-Rat richiede l'overhead per tutti i tipi di scuole universitarie e per i centri di ricerca senza scopo di lucro.

CRUS richiede l'overhead, almeno a medio termine, anche per le scuole universitarie.

Anche FR e BL disapprovano il trattamento impari delle scuole universitarie per quanto concerne l'overhead. FR ritiene che il problema vada risolto mediante un adeguamento dei contributi federali a favore delle scuole universitarie professionali. Per le scuole universitarie si propone la condizione della contabilità analitica.

SWISSMEM richiede lo stralcio della disposizione. L'esclusione dall'overhead significherebbe per i centri di ricerca come CSEM andare incontro a difficoltà finanziarie. Il parere è condiviso da OW.

economiesuisse richiede la stessa possibilità per centri di ricerca di importanza nazionale come ad esempio CSEM.



NE e GR rilevano che la disposizione avrebbe conseguenze negative per CSEM e per il trasferimento di tecnologie e richiedono di consolidare la prassi già in vigore.

LU richiede che vengano menzionate le Alte scuole pedagogiche.

CSEM osserva che il discostarsi dalla prassi attuale, che prevede il rimborso dell'overhead per i progetti CTI, potrebbe avere conseguenze negative: CSEM dovrebbe adottare una nuova strategia, ridurre il personale e procedere ad una modifica del mandato di prestazioni con la Confederazione. Nonostante si tratti di una soluzione transitoria, la regolamentazione dell'overhead avrà effetti molto negativi.

TI auspica che l'overhead venga calcolato applicando lo stesso principio in uso per il FNS, ovvero sotto forma di percentuale, e osserva che la contabilità analitica delle scuole universitarie professionali non garantisce una precisa definizione dell'overhead.

**Cpv. 7:**

TI rileva che l'allegato non rispetta i principi della ricerca accademica.

**Art. 10t (nuovo) Assegni per l'innovazione**

UR disapprova il principio «first come – first served» nell'attribuzione degli assegni per l'innovazione: dovrebbe essere fissata una quota minima per Cantone.

**Cpv. 2:**

ETH-Rat ritiene che l'ammontare degli assegni debba essere stabilito dalla CTI.

**Cpv. 4:**

FR ritiene che le imprese dovrebbero aver diritto all'assegno ogni due anni, TG e SG ogni anno, invece dei previsti quattro anni.

**Art. 10u (nuovo) Promozione del trasferimento di sapere e tecnologie tra gli istituti di ricerca e l'economia**

BS e BL richiedono che la CTI coordini la propria attività di sostegno con l'attività di altri attori coinvolti, in particolare con i Cantoni.

SWISSMEM e ZH osservano che le reti di contatto dovrebbero ricevere solo un sostegno sussidiario rispetto al sostegno fornito ai progetti.

Inoltre, SWISSMEM fa notare che i contributi devono essere intesi quale finanziamento iniziale.

ZH, Uni Bern e swiTT richiedono che l'articolo non contempli solamente reti di contatto, ma anche altre organizzazioni utili ai fini del TST.

TG e VD disapprovano la limitazione alle reti di contatto. Anche SECA si esprime in tali termini.

**Cpv. 1:**

KFH e ZH richiedono l'inclusione anche del settore sociale e, ZH, anche del settore culturale.

**Cpv. 2:**

ZH, VD, Uni Bern e swiTT richiedono l'introduzione di ulteriori provvedimenti, in particolare nel settore della formazione e della formazione continua, dello sviluppo di «Best Practices» ecc. ZH e cohep richiedono inoltre di aggiungere l'espressione «vantaggi sociali e culturali».

*Let. b:*

VS propone di coinvolgere ulteriori organizzazioni.



*Let. c:*

swiTT ritiene inammissibile il provvedimento che prevede, in sede di elaborazione degli accordi, il sostegno unilaterale alle imprese da parte degli attori delle reti di contatto, assunti in molti casi dai centri di ricerca, anche contro gli interessi del loro datore di lavoro. Le reti di contatto non disporrebbero, tra l'altro, delle necessarie competenze tecniche.

KFH ritiene che anche le scuole universitarie debbano potersi avvalere di tale servizio.

ETH-Rat richiede lo stralcio poiché le reti andrebbero a interferire gravemente nell'autonomia contrattuale dei partner universitari. Non andrebbe dimenticato, inoltre, che i partner universitari sono fra loro concorrenti.

VD richiede lo stralcio della disposizione poiché la misura potrebbe essere controproducente.

GE e VS propongono di aggiungere anche i centri di ricerca.

#### **Art. 10v (nuovo) Imprenditoria basata sulla scienza**

Secondo economiesuisse la sensibilizzazione nei confronti dell'imprenditoria sarebbe un compito delle scuole universitarie ma, fino a quando queste ultime non si faranno pieno carico di tale compito, è necessaria per lo meno una valutazione professionale dei programmi sostenuti.

CFSUP si esprime in modo critico sulla disposizione: quale ambito di competenza posizionato fra le scuole universitarie e l'economia, si tratterebbe principalmente di un compito delle scuole universitarie.

USAM condivide il parere espresso.

VS richiede la precisazione del concetto «basata sulla scienza».

##### **Cpv. 1:**

Secondo ETH-Rat non si dovrebbe fornire sostegno solamente a programmi, ma anche a varie iniziative come ad esempio manifestazioni di una giornata.

##### **Cpv. 2:**

ETH-Rat ritiene che le condizioni siano troppo restrittive e che si dovrebbe concedere un margine di manovra sufficiente per la prosecuzione di iniziative come «KTI-startup» e «venturelab».

#### **Art. 10w (nuovo) Costituzione e sviluppo di imprese basate sulla scienza**

##### **Cpv. 1:**

SECA propone di modificare la frase introduttiva inserendo l'espressione «orientato alla pratica».

*Let. b:*

SWISSMEM ritiene che la disposizione sia da adeguare di modo che il prodotto o il processo sia innovativo e presenti un potenziale economico.

*Let. c:*

KFH ritiene che la strategia per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia il risultato del coaching e non la sua premessa.

*Let. d:*

ETH-Rat ritiene la disposizione troppo restrittiva.



*Let. e:*

ETH-Rat ritiene la disposizione troppo restrittiva.

### **Art. 10x (nuovo) Domanda di contribuzione a progetti di ricerca applicata e sviluppo**

**Cpv. 2:**

*Let. a:*

VS richiede di aggiungere il settore sociale.

*Let. b:*

ZH richiede di integrare con la seguente espressione: «...sociale e culturale...». cohep si esprime in maniera analoga.

### **Art. 10y (nuovo) Concessione di misure di promozione, valorizzazione dei risultati della ricerca, obbligo di segretezza**

**Cpv. 1:**

ETH-Rat propone di mettere la parola «richiedente» al plurale.

**Cpv. 2:**

ZH, Uni Bern e swiTT ritengono che siano già consolidati i processi concernenti l'attuazione contrattuale dei progetti in modo adeguato alle necessità dei partner. Lo scopo perseguito è trarre il maggior profitto economico (nonché sociale e culturale per ZH) dai risultati della ricerca ottenuti grazie a fondi pubblici. La regolamentazione prevista per i diritti di proprietà intellettuale sarebbe controproducente. La possibilità per i partner universitari di continuare i lavori nel relativo campo della ricerca e, eventualmente, di collaborare con altri partner economici in altri campi d'applicazione risulterebbe ostacolata. Con la regolamentazione prevista, i progetti CTI non sarebbero più così attrattivi per le università, soprattutto se non fosse previsto alcun indennizzo per il loro contributo allo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca. Secondo Uni Bern e swiTT, per non rischiare di essere svantaggiati, i ricercatori universitari verrebbero incoraggiati a ricercare soluzioni interessanti sul piano commerciale e a comunicarle ai partner attuatori solo dopo la conclusione del progetto CTI.

BE, VD, GE, SG, CRUS e CSST si esprimono in maniera analoga. CSST osserva inoltre che rendere il passaggio della proprietà intellettuale ai partner attuatori una condizione per la concessione dei contributi CTI sarebbe discriminatorio nel settore delle scuole universitarie e ritiene tale disposizione inaccettabile.

Anche VS, KFH, FNS e CUS sono dello stesso parere e osservano che una convenzione caso per caso sia da preferire.

Anche ETH-Rat si oppone alla disposizione e auspica che l'utilizzo e la valorizzazione dei risultati dei progetti CTI e un'eventuale cessione dei diritti di proprietà intellettuale al partner attuatore siano limitati al campo d'attività e d'applicazione di quest'ultimo. Il disciplinamento dovrebbe essere sancito caso per caso in un contratto supplementare.

CENTRE PATRONAL richiede la limitazione del diritto di proprietà intellettuale al campo d'applicazione dell'impresa.

SWISSMEM richiede la sostituzione dell'espressione «...ein Recht...» con «...das Recht...» (l'osservazione vale solo per il tedesco).

**Cpv. 3:**

ZH e swiTT ritengono che la convenzione fra i partner sulla valorizzazione dei risultati del progetto non dovrebbe venir integrata nel contratto con la CTI.



SZ chiede invece in ogni caso l'integrazione di una convenzione nel contratto con la CTI. La convenzione deve disciplinare chiaramente i diritti di utilizzazione della proprietà intellettuale. Anche l'indennizzo in caso di successo sul mercato deve essere negoziato e stabilito.

**Cpv. 4:**

CRUS e swiTT sostengono che l'obbligo di segretezza sia troppo esteso. Il diritto di pubblicazione deve essere limitato solo fino a quando è strettamente necessario. In proposito le scuole universitarie seguono da anni procedure ben consolidate che prendono in considerazione sia gli interessi dei partner attuatori, sia quelli dei centri di ricerca. È necessario prevedere una convenzione fra i partner anche per quanto concerne i diritti di pubblicazione, oltre che per l'obbligo di segretezza.

Anche BE e VD richiedono la garanzia dei diritti di pubblicazione nei confronti delle scuole universitarie. CUS si esprime in maniera analoga e osserva che il diritto di pubblicazione deve essere limitato solo fino al deposito del brevetto.

ETH-Rat obietta che il dovere di pubblicare non è compatibile con la convenzione di un obbligo di segretezza.

CENTRE PATRONAL osserva che dovrebbero sottostare all'obbligo di segretezza anche la CTI e gli esperti.

**Cpv. 5:**

SWISSMEM richiede di limitare l'obbligo di informazione al periodo di svolgimento del progetto o comunque al massimo all'anno successivo alla sua conclusione. In caso contrario l'obbligo risulterebbe troppo gravoso.

**Art. 10z (nuovo) Programmi e progetti internazionali**

economiesuisse richiede che tutti i diritti e tutte le competenze concernenti la promozione dell'innovazione a livello internazionale, nel quadro della legge attuale, vengano trasferiti alla CTI. Sono di parere analogo KFH, FNS e CSST.

TG richiede una soluzione che eviti il sovrapporsi delle competenze con la SER in questo ambito.

**Cpv. 1:**

SWISSMEM richiede l'integrazione della disposizione con l'espressione «...insieme alla CTI....». ETH-Rat richiede il coordinamento con la CTI. Allo stesso modo si esprimono CFSUP e USAM.

**Cpv. 2:**

SWISSMEM richiede una forma di collaborazione, USS un accordo con la CTI.

Secondo CRUS, ETH, CFSUP, FNS e USAM si tratta di compiti che spettano alla CTI. ETH-Rat chiede la partecipazione della CTI.

**Cpv. 4:**

SWISSMEM richiede di integrare la disposizione in modo tale che sia prevista la collaborazione di terzi.

Secondo CFSUP e USS la gestione deve essere affidata alla CTI. USAM è dello stesso parere.

**Art.11 Finalità della politica svizzera di ricerca**

**Cpv. 1:**

ETH-Rat richiede di integrare il testo come segue: «e politica d'innovazione».



## **Art. 12 Programmi pluriennali**

### **Cpv. 3:**

ETH-Rat sottolinea il fatto che l'espressione «e gli istituti annessi» andrebbe sostituita con «gli istituti di ricerca del settore dei Politecnici federali».

## **Art. 13 Verificazione dei programmi pluriennali**

SWISSMEM ritiene che per assicurare un trattamento alla pari fra FNS e CTI la disposizione dovrebbe essere modificata come segue: «Gli organi di ricerca comunicano al Dipartimento responsabile i motivi... ».

## **Art. 15a Proprietà intellettuale**

ZH, ETH-Rat e swiTT richiedono lo stralcio della modifica prevista. Anche FNS s'interroga sulla modifica, mentre SWISSMEM l'approva.

## **4. Altre proposte**

FNS richiede un credito globale che comprenda le attività di promozione sia nazionali, sia internazionali, per lasciare un margine di manovra finanziario alla CTI .

ETH-Rat richiede una base legale sufficiente per estendere il sostegno alle imprese con sede nei Paesi limitrofi.

FH SCHWEIZ richiede che in seno alla CTI siano rappresentati anche i diplomati delle SUP e che venga nominato un rappresentante per l'economia e la società. FH SCHWEIZ osserva che potrebbe lei stessa aspirare a una tale funzione.

CSST osserva che la promozione delle nuove leve non è presa in considerazione nel progetto e che mancano i principi della relazione tra ricerca e insegnamento nonché della loro libertà.

Sono state presentate anche altre proposte che non si riferiscono tuttavia alla revisione parziale della LPRI. cohep propone di prendere in considerazione anche la pedagogia nel quadro delle consultazioni previste all'articolo 6 capoverso 2 sui programmi nazionali di ricerca e di inserire le Alte scuole pedagogiche all'articolo 8i capoverso 2. Nel quadro dei poli di ricerca nazionali, cohep ritiene inoltre che vadano presi in considerazione, all'articolo 8c capoverso 2, tutte le discipline. ZH richiede l'inserimento delle scuole universitarie professionali quali istituti aventi diritto ai contributi all'articolo 8i capoverso 2.

SECA propone di integrare l'articolo 4 capoverso 2 lettera a prendendo in considerazione anche gli aspetti di importanza economica. Per l'articolo 4 capoverso 2 lettera b, SECA propone che i risultati della ricerca siano giudicati sfruttabili nella pratica mentre per l'articolo 5 capoverso 2 richiede l'obbligo, per la SECO, di convocare degli esperti per il vaglio delle proposte. La SECA ritiene che l'articolo 6 capoverso 1 lett. b debba essere integrato con l'espressione «dell'economia». Inoltre, SECA richiede per l'articolo 8 capoverso 4 lo stralcio dell'espressione «secondo le necessità».